

Prot. 674 del 11/05/2018

**VERBALE DI DETERMINAZIONE
DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N° 3 del 11-05-2018**

**OGGETTO: ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DETERMINA A
CONTRARRE E DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di maggio nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dott. Salvatore Piras, adotta la seguente determinazione:


VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il "contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'Agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D. Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore";

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che reca in epigrafe "Utilizzo di contratti di lavoro flessibile";

VISTO in particolare il comma 2 del predetto articolo, il quale dispone che, "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine all'individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e **della somministrazione di lavoro** (...), in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile (.....);

VISTO il parere legale, favorevole, richiesto all'Avv. Bettino Arru & associati in merito alla legittimità del reclutamento di lavoratori stagionali mediante forme di lavoro flessibile, avvalendosi di agenzie interinali, appositamente autorizzate alla fornitura di personale ai sensi degli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. 15/06/2015 n. 81;

PREMESSO CHE



- In data 19/12/2017 al Prot. n. 3411 e' stato pubblicato l'avviso per l'affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro temporaneo.
- In data 16/02/2018 si è riunita la commissione per l'espletamento delle attività di apertura in seduta pubblica delle buste e la verbalizzazione della regolarità della documentazione presentata, di cui al Prot. n 226 del 16.02.2018.
- In data 14/03/2018 si è riunita la commissione per la valutazione delle offerte tecniche di cui al verbale al Prot. n. 371 del 14/03/2018.
- In data 21/03/2018 la commissione si è riunita in seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche di cui al verbale al Prot. n.398 del 21/03/2018.
- In data 22/03/2018 la commissione si è riunita in seduta riservata per la valutazione delle offerte economiche decretando l'impossibilità a procedere per incongruenza dei valori offerti dalle ditte invitate con l'effettivo minor costo del lavoro per la società Multiservice srl di cui al prot. n. 399 del 22/03/2018;

TENUTO CONTO delle osservazioni verbalizzate in sede di apertura delle buste contenenti le offerte economiche circa le modalità di espletamento delle gare pubbliche con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di seguito riportate:


“La valutazione dell’offerta economica effettuata esclusivamente sul mark-up di Agenzia non è corretta. Infatti, seppure nel modulo da utilizzare per l’offerta economica allegato al disciplinare di gara, le ditte avrebbero dovuto indicare gli elementi essenziali tra loro interagenti, ovvero costo del lavoro, margine di agenzia e costo totale su cui individuare complessivamente l’offerta economicamente più vantaggiosa, si sarebbe assegnato un punteggio più alto al mark-up più basso, senza considerare l’entità dei valori offerti. Ciò potrebbe creare una situazione in cui al mark-up più basso non corrisponde necessariamente un costo totale del lavoro più basso.” ;

PRESO ATTO che la commissione ha ritenuto di demandare al RUP ogni decisione di merito;

CONSIDERATE le valutazioni dell'ANAC con il parere n. 56 del 11/03/2010 in cui si censura l'assegnazione di appalto basata esclusivamente sul c.d."margine di agenzia", sottolineato peraltro il contrasto con la par condicio dei concorrenti per aggiudicazione al costo complessivo più alto, di cui testualmente:

“In tal modo, infatti, è stato alterato a posteriori il “costo del lavoro”- ossia uno degli elementi essenziali di valutazione stabiliti dalla lex specialis - risultato notevolmente alto, al fine di allinearlo a quello individuato ex post d’ufficio, sicchè, la valutazione delle offerte ha finito col basarsi unicamente sul c.d. “margine di agenzia”, giungendo paradossalmente a premiare l’agenzia che ha offerto un prezzo orario complessivo (comprensivo, cioè, del “costo del lavoro” e del “ margine di agenzia”) più alto. Tale operazione è, peraltro, avvenuta dopo l’apertura delle offerte tecniche ed economiche di tutti i partecipanti alla gara, in contrasto palese con la par condicio dei concorrenti.

Meritano pertanto condivisione i profili di censura configurati dall’agenzia che si sostanziano nella dedotta violazione dei principi di par condicio dei concorrenti, e di imparzialità dell’azione amministrativa, nonché della palese contraddittorietà dell’operato della commissione giudicatrice con il disciplinare di gare, anche alla luce della copiosa giurisprudenza amministrativa in materia di valutazione dell’offerta economica e di immodificabilità delle offerte.”



CONSIDERATO il parere legale, favorevole, richiesto all'Avv. Bettino Arru & associati in merito alla legittimità dell'annullamento in autotutela della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro interinale per il reclutamento di lavoratori stagionali da adibire ai servizi di pulizia spiaggia, cura del verde pubblico e sfalcio cunette, gestione parcheggi e gestione pontili, acquisito con prot. n. 616 del 02/05/2018;

CONSIDERATO il predetto parere legale, favorevole, richiesto all'Avv. Bettino Arru & associati riguardo il conseguente affidamento diretto del medesimo servizio, ovvero della sua aggiudicazione mediante procedura semplificata o negoziata;

VERIFICATO il carattere di urgenza dell'avviamento di tutte le unità lavorative necessarie all'espletamento delle attività assegnate alla società Multiservice srl e oggetto di specifici contratti di servizio con il Comune di Loiri Porto San Paolo;

RITENUTO OPPORTUNO individuare quale sistema di scelta del contraente quello della procedura negoziata nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività e correttezza, nonché nel rispetto dei più generali principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità di origine comunitaria;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI ANNULLARE il bando di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro temporaneo pubblicato in data 19/12/2017 al prot. n. 3411;

DI PROCEDERE all'affidamento del servizio di fornitura di lavoro somministrato a tempo determinato di figure professionali da destinare ai servizi dei pontili, pulizia locali comunali, raccolta dei rifiuti e cura del verde pubblico, gestione delle aree pubbliche a pagamento, mediante procedura negoziata di cui all'art.36, comma 2 lett.b), del D.Lgs 50/2016 ove la prestazione sia inferiore alla soglia di € 750.000,00;

DI STABILIRE che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo complessivo più basso;

DI DARE ATTO che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.190/2012 e all'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2/2014, non sussistendo relazioni di parentela fino al 2° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento;



DI DARE ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2012, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" verranno pubblicati sul sito on line della Multiservice srl unipersonale nella sezione "Avvisi e Bandi".

L'Amministratore Unico
F.to Dott. Salvatore Piras